

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 185

33° anno

17 luglio 1990

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2008/90 del Consiglio, del 29 giugno 1990, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) 1
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

90/377/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica 16

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2008/90 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che nella sua risoluzione del 16 settembre 1986 relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri ⁽⁴⁾ il Consiglio afferma che, malgrado le fluttuazioni a breve termine del mercato dell'energia, gli sforzi compiuti per contenere i rischi di tensione ulteriore sul mercato devono, da ora fino al 1995 e oltre, essere mantenuti e, se necessario, potenziati;

considerando che, secondo la medesima risoluzione, uno degli obiettivi orizzontali della politica energetica della Comunità è la promozione continua e ragionevolmente diversificata delle innovazioni tecnologiche e la diffusione appropriata dei risultati in tutta la Comunità; che, malgrado la situazione energetica attuale, non bisogna diminuire gli sforzi per diversificare l'approvvigionamento energetico comunitario e migliorare l'efficienza energetica; che la promozione di nuove tecnologie contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, oltre che alla migliore tutela dell'ambiente dall'impatto delle tecnologie energetiche;

considerando che occorre articolare tali sforzi rispetto alla strategia scientifica e tecnologica comunitaria ed ai programmi specifici definiti nel programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, sia in termini di esecuzione del programma che di situazione finanziaria del programma all'interno delle prospettive finanziarie;

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 22. 4. 1989, pag. 3 e
GU n. C 111 del 5. 5. 1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 38 del 19. 2. 1990, pag. 107.

⁽³⁾ GU n. C 221 del 28. 8. 1989, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

considerando che, secondo la risoluzione del 16 settembre 1986, la Comunità deve impegnarsi a ricercare soluzioni equilibrate per l'energia e l'ambiente, facendo ricorso alle migliori tecnologie esistenti economicamente giustificate; che, secondo l'articolo 130 R del trattato, le esigenze di protezione dell'ambiente sono una delle componenti delle altre politiche della Comunità e che l'azione di quest'ultima in questo settore mira a garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che il ruolo delle tecnologie energetiche sarà decisivo per rispondere alla sfida ecologica: esse devono accrescere l'efficienza energetica, sviluppare nuove fonti rinnovabili e garantire lo sfruttamento pulito dei combustibili solidi; che occorre compiere notevoli sforzi in tutti questi settori per far fronte alla minaccia del mutamento del clima;

considerando che la promozione di progetti aventi lo scopo di valorizzare il potenziale energetico endogeno delle regioni, in particolare di quelle meno favorite, contribuisce a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità, obiettivo di cui, secondo l'articolo 130 B del trattato, l'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno deve tenere conto;

considerando che il sostegno alla promozione di tecnologie energetiche è un elemento favorevole alla coesione economica e sociale;

considerando che uno sforzo di promozione di tecnologie innovatrici da parte della Commissione permette di evitare la dispersione dei mezzi e di ottenere una maggiore efficacia dell'azione;

considerando che questo sforzo deve essere coordinato con l'azione svolta dalla Comunità nel quadro di altri programmi specifici riguardanti in particolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, la diffusione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;

considerando che conviene accordare, in casi specifici, un sostegno finanziario ai progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche avanzate;

considerando che, in fase di selezione dei progetti è opportuno privilegiare i progetti che prevedono di associare

imprese indipendenti stabilite in Stati membri diversi, i progetti proposti da piccole e medie imprese nonché i progetti di diffusione;

considerando che, per ragioni di efficienza, è opportuno prevedere un programma della durata di cinque anni, con una dotazione finanziaria globale adeguata;

considerando che è opportuno procedere alla valutazione dell'importo delle risorse finanziarie comunitarie necessarie all'attuazione di tale programma; che tale importo deve iscriversi nelle prospettive finanziarie definite dagli accordi interistituzionali; che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno determinati secondo la procedura di bilancio in conformità di detti accordi;

considerando che, nonostante il nuovo impulso richiesto dalla promozione delle tecnologie energetiche innovatrici, occorre, in conformità con il presente regolamento, assicurare la continuità delle azioni avviate nell'ambito dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali nel settore dell'energia, previsti nel regolamento (CEE) n. 3640/85 ⁽¹⁾ e del programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi previsto nel regolamento (CEE) n. 3639/85 ⁽²⁾; che detta continuità deve essere conseguita mediante il proseguimento delle azioni di promozione e di diffusione delle tecnologie che hanno beneficiato di un sostegno comunitario in virtù dei suddetti regolamenti; che essa può essere conseguita anche mediante il sostegno di fasi successive di progetti che hanno già beneficiato di un sostegno parziale in virtù dei suddetti regolamenti; che essa deve consentire di sostenere, in taluni casi, progetti analoghi a quelli contemplati da detti regolamenti, purché ottemperino anche alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che occorre mantenere e incoraggiare la cooperazione tra imprese di più Stati membri nel campo delle tecnologie energetiche;

considerando che il trasferimento di tecnologia al settore energetico può contribuire considerevolmente al miglioramento del rendimento energetico e alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle regioni svantaggiate della Comunità e in determinati paesi terzi;

considerando che detto trasferimento va quindi incoraggiato tanto attraverso i programmi comunitari esistenti quanto attraverso altre opportune modalità;

considerando che la concessione di aiuti da parte della Comunità non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con le disposizioni del trattato in materia;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può accordare, alle condizioni previste dal presente regolamento, un sostegno finanziario ai progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) nei settori di applicazione di cui all'articolo 3 e intraprendere le azioni di accompagnamento di cui all'articolo 5.

L'importo delle spese comunitarie, reputato necessario per l'attuazione del programma di cui al presente regolamento, ammonta, per il periodo 1990-1992, a 350 000 000 di ecu.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si intende per «progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche» qui di seguito denominati «progetti», i progetti miranti a mettere a punto, ad applicare e/o promuovere tecnologie energetiche a carattere particolarmente innovativo e la cui applicazione comporta rischi tecnici ed economici considerevoli, per cui questi progetti non sarebbero molto probabilmente realizzati senza il sostegno finanziario comunitario.

2. Il sostegno finanziario comunitario può essere accordato:

- a) per progetti innovatori: detti progetti riguardano la messa a punto o l'applicazione di tecniche, processi o prodotti di carattere innovativo per i quali la fase di ricerca sviluppo è nelle sue grandi linee terminata o una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già conosciuti. I progetti di questo tipo sono destinati a provare la redditività in termini tecnici ed economici di nuove tecnologie mediante una prima realizzazione di capacità sufficiente. Questi criteri si applicano, ove necessario, in funzione delle esigenze di continuità dei settori di applicazione di cui all'articolo 3;
- b) per progetti di diffusione: tali progetti riguardano la promozione ai fini di una loro più ampia utilizzazione nella Comunità, in condizioni economiche o geografiche differenti, oppure con varianti tecniche, di tecniche, processi o prodotti innovativi, che sono già stati oggetto di una prima realizzazione ma che non sono ancora penetrati nel mercato a motivo di rischi sussistenti.

Articolo 3

I settori di applicazione del presente regolamento sono:

- l'utilizzazione razionale dell'energia,
- le energie rinnovabili,

- i combustibili solidi,
- gli idrocarburi.

Le sfere di applicazione di questi settori figurano negli allegati da I a IV. Detti allegati possono essere modificati dalla Commissione in considerazione dell'evoluzione della situazione del mercato dell'energia e/o delle tecnologie e secondo le procedure definite nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono tenuti informati di queste modifiche.

Articolo 4

Qualora risulti necessario, in particolare quando un'esigenza non sia soddisfatta o sia possibile ottenere un progresso tecnologico significativo mediante la cooperazione tra persone o imprese di almeno due Stati membri, può essere presa l'iniziativa di promuovere o coordinare la realizzazione di progetti specifici, definiti «progetti mirati».

Articolo 5

La Commissione intraprende azioni di accompagnamento del tipo definito nell'allegato V, intese a promuovere l'applicazione delle tecnologie energetiche e la loro penetrazione nel mercato. A tal fine, la Comunità può fornire sostegno tecnico e finanziario ad organismi che promuovano le tecnologie innovative negli Stati membri. Tali azioni sono enumerate nell'allegato V, che può essere modificato dalla Commissione, secondo le procedure definite nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1.

Queste azioni di accompagnamento possono essere condotte in paesi terzi nella misura in cui l'estensione di dette azioni a questi ultimi sia rispondente agli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 6

1. Tutti i progetti ai sensi degli articoli 2 e 4 devono soddisfare le condizioni seguenti:

- a) utilizzare, in vista della loro realizzazione e della loro diffusione, tecniche, processi o prodotti innovatori o una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già noti;
- b) offrire prospettive di redditività tecnica ed economica, ai fini di un successivo sfruttamento commerciale della tecnologia in questione;
- c) offrire soluzioni appropriate compatibili con le esigenze in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) presentare difficoltà di finanziamento a causa di rischi tecnici ed economici rilevanti;
- e) essere proposti da persone fisiche o giuridiche che per le tecniche, i processi o i prodotti di cui alla lettera a)

sono in grado di attuarli e di applicarli, nonché di contribuire o di prestare il proprio contributo alla loro diffusione;

- f) per i progetti il cui costo totale sia uguale o superiore a 6 000 000 di ecu, essere presentati da almeno due promotori indipendenti stabiliti in Stati membri diversi.

Tuttavia la Commissione può accettare deroghe per progetti presentati da un solo promotore, la realizzazione dei quali rivesta particolare interesse comunitario;

- g) essere realizzati sul territorio della Comunità, a meno che la realizzazione, integrale o parziale in una zona al di fuori della Comunità risponda all'interesse essenziale della stessa, segnatamente a motivo delle sue peculiari caratteristiche.

2. Le condizioni supplementari specifiche per i singoli settori di applicazione sono menzionate negli allegati da I a IV.

3. Nella selezione dei progetti, la Commissione tiene conto, oltre ai criteri fissati ai paragrafi 1 e 2, di una preferenza da accordare ai progetti che soddisfano le caratteristiche seguenti:

- a) progetti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera f), che prevedono un'associazione di almeno due imprese indipendenti stabilite in Stati membri diversi, purché sia accertato che ciascuna di esse è in grado di apportare un contributo effettivo e significativo alla realizzazione del progetto;
- b) progetti proposti da piccole e medie imprese o da un'associazione tra le stesse;
- c) progetti che sono specificati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e la cui realizzazione è prevista nelle regioni in ritardo nello sviluppo, secondo la definizione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾.

Articolo 7

1. Il sostegno di un progetto assume la forma di contributo finanziario della Comunità accordato alle condizioni di cui ai paragrafi seguenti nonché agli articoli 8, 12 e 15.

2. Il sostegno finanziario può essere accordato ad un progetto nel suo insieme oppure a diverse fasi di un progetto. In quest'ultimo caso, fatte salve le competenze spettanti all'autorità di bilancio delle Comunità europee, il sostegno finanziario è mantenuto per le fasi successive dello stesso progetto, purché continuino ad essere soddisfatti i criteri di ammissibilità e la Commissione sia soddisfatta dello svolgimento dei lavori del progetto.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

3. Il sostegno finanziario non può superare il 40 % dei costi imputabili del progetto nel caso dei progetti innovatori di cui all'articolo 2, lettera a) e dei progetti mirati di cui all'articolo 4; esso non può superare il 35 % dei costi imputabili per i progetti di diffusione di cui all'articolo 2, lettera b).

4. L'importo del sostegno finanziario è determinato per ciascun progetto. Per determinare questo importo, la Commissione tiene conto della parte di rischio che deve essere assunta direttamente dai responsabili del progetto e degli altri sussidi percepiti o previsti in modo che complessivamente il sostegno pubblico non superi il 49 % del costo totale del progetto. A tal fine il responsabile del progetto ha l'obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi aiuto pubblico previsto o ricevuto.

5. Se necessario, la Commissione si riserva la possibilità di introdurre, secondo le procedure previste nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1, altri meccanismi finanziari appropriati.

Articolo 8

1. Conformemente al presente regolamento, i progetti sono presentati da persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, singolarmente o in associazione, in seguito ad un invito a sottoporre progetti in uno o più dei settori applicativi di cui all'articolo 3, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Nelle gare d'appalto la Commissione indica i settori che saranno considerati prioritari nella selezione dei progetti: l'elenco di queste priorità è stabilito dalla Commissione secondo le procedure definite nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1. Essa precisa inoltre le informazioni che il richiedente deve fornire ai fini della selezione dei progetti.

Articolo 9

1. La Commissione è incaricata dell'applicazione del presente regolamento.

2. Per l'esecuzione dei compiti sotto elencati la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1:

- a) la modifica degli allegati da I a VI;
- b) la fissazione delle priorità per le gare d'appalto;
- c) la selezione dei progetti, compresa la fissazione del tasso di sostegno finanziario per tutti i progetti il cui costo complessivo superi 500 000 ecu;
- d) l'eventuale modifica delle tecniche di intervento finanziario.

3. Per quanto riguarda la selezione dei progetti, compresa la fissazione del tasso di sostegno finanziario per tutti i progetti il cui costo complessivo sia compreso tra 100 000 ecu e 500 000 ecu, la Commissione applica la procedura prevista nell'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Per l'esecuzione dei compiti previsti nell'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione differisce di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

2. Per quanto riguarda i progetti di cui all'articolo 9, paragrafo 3 la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente ad una votazione.

Il parere è messo a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la posizione da esso assunta vi figuri.

La Commissione tiene massimo conto del parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato sul modo in cui essa ha tenuto conto del parere.

Articolo 11

Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione assicura il coordinamento con le azioni svolte nel quadro di altri programmi comunitari relativi alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento di tecnologie, alla diffusione e alla utilizzazione dei risultati della ricerca, nonché dei fondi strutturali.

Essa assicura altresì un più stretto coordinamento con i programmi nazionali per evitare la proliferazione di progetti analoghi.

Essa, inoltre, provvede all'aggancio del presente programma con il programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Articolo 12

1. Il contraente responsabile dell'esecuzione di un progetto che beneficia di un sostegno finanziario della Comunità si impegna a sfruttare la tecnica, il processo o il prodotto realizzato con successo oppure a facilitarne lo sfruttamento e a permettere la diffusione dei risultati ottenuti.

2. La Commissione, in collaborazione con gli organismi competenti negli Stati membri, garantisce la diffusione e l'applicazione dei progetti che beneficiano di un sostegno in virtù del presente regolamento e dei regolamenti (CEE) n. 3056/73 ⁽¹⁾, (CEE) n. 1302/78 ⁽²⁾, (CEE) n. 1303/78 ⁽³⁾, (CEE) n. 1971/83 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1972/83 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 3639/85 ⁽⁶⁾ e (CEE) n. 3640/85 ⁽⁷⁾ e ne promuove lo sfruttamento. Essa prende le misure appropriate per raggiungere questo obiettivo nel quadro delle azioni citate all'articolo 5 anche mediante, se necessario, un'assistenza appropriata da accordare al contraente.

Articolo 13

I contratti tra la Comunità e le persone di cui all'articolo 15, necessari per l'esecuzione dei progetti selezionati conformemente al presente regolamento, fissano i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, come pure le modalità di diffusione, di protezione, di valorizzazione dei risultati dei progetti e di un eventuale rimborso del sostegno finanziario in caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 13. 11. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29.

Articolo 14

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, le informazioni raccolte dalla Commissione in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato.

Articolo 15

Sono responsabili per ciascun progetto una persona fisica o una persona giuridica, costituita conformemente al diritto applicabile negli Stati membri, o un'associazione tra tali persone, in solido e congiuntamente.

Articolo 16

Il sostegno finanziario accordato dalla Comunità non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con le disposizioni del trattato in materia.

Articolo 17

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulla coerenza tra le azioni nazionali e le azioni comunitarie, dopo tre anni, nonché alla scadenza del presente regolamento, per permettere la valutazione dei risultati ottenuti.

Articolo 18

1. Gli importi da accordare a titolo del presente regolamento sono iscritti annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee.

Tali stanziamenti coprono il sostegno finanziario da accordare ai progetti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4 e alle azioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 5, nonché le spese relative all'esecuzione del presente regolamento.

2. La ripartizione indicativa figurante nell'allegato VI dell'importo globale di cui al paragrafo 1 tra i vari settori, azioni e meccanismi definiti rispettivamente negli articoli 3 e 5 e nell'articolo 7, paragrafo 5, può essere modificata mediante decisione della Commissione secondo le procedure previste nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 19

I regolamenti (CEE) n. 3639/85 e (CEE) n. 3640/85 rimangono validi per i progetti per cui è stato accordato un sostegno in virtù di tali regolamenti.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMITH

ALLEGATO I

UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA

ELENCO DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CONDIZIONI
SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

In generale per poter beneficiare del sostegno, i progetti relativi al settore «Utilizzazione razionale dell'energia» devono consentire un sostanziale risparmio di energia.

1. EDIFICI

- 1.1. Progetti volti al miglioramento del rendimento energetico di edifici esistenti mediante la dimostrazione di metodi o di tecniche più efficaci di:
 - riscaldamento/condizionamento d'aria dei locali;
 - produzione di acqua calda ad uso sanitario;
 - regolazione, controllo e rilevamento del calore;
 - miglioramento delle caratteristiche termiche dell'edificio vero e proprio (isolamento, tenuta stagna);
 - recupero del calore sull'aria estratta;
 - utilizzazione del calore prodotto da gruppi di cogenerazione di calore e elettricità;
 - migliore utilizzazione dell'illuminazione.
- 1.2. Progetti relativi a nuovi processi o prodotti relativi al riscaldamento e al condizionamento d'aria dei nuovi edifici, tenuto conto dei problemi connessi alla condensazione, alla ventilazione e all'inerzia termica nonché alle regolamentazioni in materia di incendio e sicurezza.
- 1.3. Progetti relativi a nuovi sistemi di riscaldamento urbano o di quartiere e di applicazione della produzione combinata calore/forza di dimensioni ridotte.

2. INDUSTRIA

- 2.1. Progetti aventi l'obiettivo di modificare sensibilmente il processo di fabbricazione a mezzo di tecnologie avanzate per ridurre in proporzione sostanziale il consumo di energia per unità di prodotto.
- 2.2. Progetti che applicano tecnologie innovatrici o che utilizzano nuove attrezzature per:
 - ridurre il consumo di energia mediante la razionalizzazione o sostituzione di un processo di fabbricazione esistente;
 - riciclare il calore residuo, soprattutto a bassa temperatura, mediante, in particolare, trasformatori di calore innovatori e nuove tecniche di accumulo del calore.
- 2.3. Progetti che, oltre all'efficacia energetica, mirano ad altri obiettivi quali il miglioramento della qualità dei prodotti o l'automazione, purché l'obiettivo di efficacia energetica sia preponderante.
- 2.4. Progetti intesi a limitare o ad evitare l'incremento del consumo di energia risultante dall'applicazione delle misure di protezione dell'ambiente nei settori:
 - della riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e nelle acque,
 - dell'eliminazione dei rifiuti,e, in generale, la sostituzione di tecnologie inquinanti con tecnologie a impatto ambientale controllabile.
- 2.5. Progetti intesi a permettere una migliore gestione del consumo dell'energia mediante gruppi microelettronici innovatori e replicabili.
- 2.6. Progetti intesi ad aumentare il rendimento energetico nei settori della produzione o della trasformazione dei prodotti agricoli. Tali progetti devono inoltre inserirsi nelle linee direttrici della politica agricola comunitaria.

3. INDUSTRIA DELL'ENERGIA — ELETTRICITÀ — CALORE

- 3.1. Metodi più efficienti di produzione di calore, di forza e/o di elettricità; metodi di valorizzazione del calore residuo nell'industria energetica, in particolare mediante reti termiche; dimostrazione di nuovi sistemi per elevare il livello termico del calore a bassa entalpia per alimentare reti di riscaldamento collettivo.
- 3.2. Metodi di gestione delle reti di trasporto e di distribuzione e dello stoccaggio dell'energia, più efficaci dal punto di vista energetico purché si tratti di progetti che possano far realizzare sostanziali risparmi di energia.
- 3.3. Metodi più efficaci per ridurre la perdita termica nell'impiego dei motori e dei trasformatori elettrici.
- 3.4. Progetti miranti ad una migliore gestione delle reti termiche (accumulatori giornalieri e stagionali di calore innovativi, nuovi metodi di gestione delle reti, ecc.).

4. TRASPORTI E INFRASTRUTTURA URBANA

- 4.1. Progetti intesi a realizzare progressi significativi nel settore dei componenti ed a migliorare, a condizioni economiche, l'efficienza dei veicoli e/o dei sistemi di trasporto.
 - 4.2. Progetti intesi a promuovere una gestione ottimale delle infrastrutture urbane ed una più efficace gestione del traffico, specialmente in città, e particolarmente favorevoli per l'ambiente. Tali progetti devono avere un impatto favorevole sul piano dell'energia e dell'ambiente ed offrire prospettive tecniche ed economiche promettenti.
 - 4.3. Progetti aventi lo scopo di promuovere una migliore utilizzazione dei carburanti da parte degli autoveicoli. Tali progetti devono avere un impatto favorevole sul piano dell'energia e dell'ambiente ed offrire prospettive tecniche ed economiche promettenti.
-

ALLEGATO II

FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

ELENCO DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CONDIZIONI
SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

1. ENERGIA SOLARE

1.1. Applicazioni termiche

Settori di applicazione

Conversione dell'energia solare in energia termica mediante processi attivi e/o passivi:

- negli edifici, escluse le piscine;
- nell'industria;
- nell'agricoltura e nell'orticoltura.

Condizioni supplementari

- I gruppi di abitazioni devono essere composti di almeno cinque case unifamiliari.
- Un'attenzione particolare deve essere rivolta agli aspetti architettonici degli edifici e dei sistemi solari.

1.2. Applicazioni fotovoltaiche

Sfera di applicazione

Conversione dell'energia solare in energia elettrica mediante processi fotovoltaici per l'approvvigionamento di elettricità, secondo prospettive di costi accettabili, di preferenza in luoghi isolati:

- di case, gruppi di case, piccoli villaggi, mezzi di telecomunicazione, dispositivi di segnalazione e allarme;
- d'installazioni per il pompaggio, la depurazione o la dissalazione dell'acqua;
- di altre applicazioni appropriate, eccetto i sistemi di illuminazione della rete stradale.

Condizioni supplementari

- I gruppi di abitazioni devono consistere di almeno cinque case unifamiliari.
- Un'attenzione particolare deve essere rivolta agli aspetti ecologici e architettonici dell'installazione e della sistemazione dei moduli fotovoltaici.

2. ENERGIA DELLA BIOMASSA E DEI RIFIUTI

Sfera di applicazione

- Sfruttamento energetico diretto o indiretto della biomassa nonché di tutti i residui vegetali, animali, urbani e industriali (*).
- Utilizzazione di tecnologie di produzione e di impiego della biomassa a scopi energetici.

Condizione supplementare

I progetti devono integrarsi nelle linee direttrici della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e dell'agricoltura.

3. ENERGIA GEOTERMICA

Sfera di applicazione

- Riscaldamento di abitazioni, di locali, di serre e di installazioni d'acquacoltura e di piscicoltura.

(*) Ad eccezione dei residui presi in considerazione nel quadro dei progetti tecnologici relativi ai combustibili solidi (vedi allegato III).

- Utilizzazione del calore nei processi industriali (per esempio l'essiccazione, la dissalazione dell'acqua di mare).
- Produzione di elettricità, compresa quella mediante cicli organici Rankine per lo sfruttamento delle risorse a media entalpia.
- Combinazione delle utilizzazioni precedenti, in cascata o in alternanza.

4. ENERGIA IDROELETTRICA

Sfera di applicazione

Produzione di energia elettrica per la rete pubblica o per uso privato, in impianti a bassa potenza.

Condizioni supplementari

- Il progetto deve utilizzare nuovi concetti a livello della progettazione, della costruzione, dei materiali, delle condizioni di esercizio o del controllo, allo scopo di migliorare la redditività economica o altri fattori importanti (per esempio l'affidabilità).
- Il progetto dovrà essere concepito in maniera tale da tener conto delle misure vigenti in materia di protezione dell'ambiente.

5. ENERGIA EOLICA

Sfera di applicazione

La produzione di quantità significative di elettricità per qualsiasi applicazione a partire da unità individuali o da batterie di generatori a vento.

Condizioni supplementari

- Le soluzioni tecniche scelte devono permettere di ridurre i costi d'investimento e di sfruttare al massimo le risorse eoliche disponibili per migliorare la redditività economica dei progetti.
- Un'attenzione speciale deve essere rivolta:
 - agli aspetti ambientali;
 - alla realizzazione di unità di produzione eolica quali parti di un sistema integrato di valorizzazione delle risorse energetiche locali.

ALLEGATO III

COMBUSTIBILI SOLIDI

ELENCO DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CONDIZIONI
SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per combustibili solidi: l'antracite, il carbon fossile, la lignite, la torba o qualsiasi combustibile che ne deriva.

1. COMBUSTIONE

Sfera di applicazione

Tecniche nuove o migliorate della combustione pulita nonché della combustione pulita dei residui provenienti dalla lavorazione dei combustibili solidi:

- letti fluidi circolanti, in particolare per l'utilizzazione dei combustibili poveri e difficili;
- letti fluidi sotto pressione;
- bruciatori a bassa produzione di NO_x;
- produzione e combustione di carboni ultrapuliti, anche sotto forma di miscela carbone-acqua;
- depurazione dei fumi ad alta temperatura;
- sistemi FGD, verificati nel rendimento, costo dei reagenti, produzione di fanghi e gessi smaltibili o riciclabili;
- controllo del CO₂ nel corso della combustione.

Condizioni supplementari

Sono esclusi i progetti di combustione riguardanti:

- letti fluidi atmosferici stazionari, eccetto quando si tratta di progetti miranti all'eliminazione di residui derivanti dall'utilizzazione del carbone;
- miscele carbone-liquido per i quali vengono utilizzati carboni non depurati;
- carbone polverizzato diverso dai tipi sopraindicati,

a meno che vengano proposti progressi tecnologici inattesi.

Sono considerate come particolarmente importanti le applicazioni concernenti, da un lato, l'autogenerazione e, dall'altro, la produzione di elettricità a partire da letti fluidi sotto pressione.

2. CONVERSIONE

Sfera di applicazione

Trasformazione dei combustibili solidi in prodotti energetici gassosi o liquidi suscettibili di migliorare dal punto di vista economico e tecnico le condizioni di approvvigionamento energetico della Comunità rispetto all'importazione di idrocarburi.

Condizioni supplementari

- Sono considerati come progetti di seconda priorità i progetti relativi alla produzione di gas di sintesi e alla pirolisi.
- Sono esclusi i progetti relativi alla produzione di gas naturale di sostituzione (SNG).
- Sono esclusi i progetti di liquefazione eccetto i progetti già in corso nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1302/78, (CEE) n. 1971/83, (CEE) n. 2125/84 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3640/85 o i progetti da realizzare all'esterno della Comunità con tecnologie finanziate dalla Commissione in base ai medesimi regolamenti.

3. RESIDUI

Sfera di applicazione

Impiego, trattamento o arricchimento dei residui gassosi, liquidi e solidi derivanti dall'utilizzazione dei combustibili solidi, in particolare:

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag 3.

- utilizzazione delle ceneri derivanti dalla combustione in letti fluidi come materia prima per la costruzione o la fabbricazione di materie prime per la costruzione;
- nuovi processi di depurazione dei fumi.

4. GASSIFICAZIONE INTEGRATA A UN CICLO COMBINATO GAS/VAPORE

Sono ammissibili i progetti miranti alla produzione di energia elettrica in un modulo comprendente un gasogeno che produce un gas direttamente bruciato in una turbina a gas e un ciclo termodinamico a vapore. I progetti devono essere relativi a costruzioni che sono nuove, nella loro totalità.

Condizioni particolari

I progetti in questo settore devono:

- essere realizzati sul territorio della Comunità;
- essere realizzati nel quadro di una cooperazione tra più imprese di più Stati membri, tra cui almeno una società produttrice di energia elettrica. Avranno la priorità i progetti che facciano appello alla più ampia cooperazione intracomunitaria;
- avere una potenza minima di 150 MW (e);
- utilizzare di preferenza un gasogeno che abbia beneficiato di un sostegno comunitario nel quadro del programma dimostrativo nel settore dell'energia;
- garantire un rendimento della centrale sensibilmente superiore al rendimento delle centrali termiche classiche in modo da ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Nel quadro dei progetti relativi al settore della gassificazione integrata in un ciclo combinato, la Commissione partecipa di pieno diritto alle riunioni degli organi di gestione dei progetti.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I progetti che hanno beneficiato di un sostegno parziale nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1302/78, (CEE) n. 1971/83, (CEE) n. 2125/84 e (CEE) n. 3640/85 sono ammissibili per un sostegno anche nel quadro del presente regolamento.

ALLEGATO IV

IDROCARBURI

ELENCO DELLE SFERE DI APPLICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CONDIZIONI SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

I. SFERA DI APPLICAZIONE

Ai fini del presente regolamento, si intendono per «idrocarburi» le mescolanze costituite essenzialmente da idrocarburi, cioè da corpi composti fundamentalmente da carbonio e idrogeno. Tali mescolanze si presentano allo stato naturale in forma gassosa, liquida o solida. Le sabbie e gli scisti bituminosi rientrano in questo settore di applicazione mentre ne sono esclusi i combustibili solidi di cui all'allegato III.

I progetti che possono essere sostenuti a norma del presente regolamento sono in particolare i progetti intesi a sviluppare tecniche, strumenti e procedimenti per rendere più efficienti le operazioni, diminuire i costi, aumentare la sicurezza degli impianti e del personale, fornendo al contempo soluzioni adeguate per quanto concerne l'ambiente.

In materia di sicurezza i progetti ammessi al sostegno avranno come principale obiettivo quello di ridurre i rischi mediante il ricorso a tecniche avanzate che facciano uso tra l'altro della robotica e delle telecomunicazioni.

Quanto all'ambiente, i progetti presentati dovranno mirare alla messa a punto di tecniche che presentino le migliori garanzie di rispetto del medesimo.

Sono ammissibili al sostegno i progetti concernenti l'esplorazione, la produzione, il trasporto e lo stoccaggio definiti in appresso.

I progetti che abbiano beneficiato di un sostegno parziale nel quadro del regolamento (CEE) n. 3639/85, possono essere ammessi anche ad un sostegno nel quadro del presente regolamento.

1. *Esplorazione*

- Prospezione dei bacini per la localizzazione di giacimenti, specie in zone geologiche difficili o complesse.
- Conoscenza dei giacimenti (caratteristiche geometriche, struttura interna, relazione fluidi — rocce, giacimenti).
- Trivellazione (metodi e attrezzature, compresi l'automazione e i sistemi di acquisizione e di gestione di dati).

2. *Produzione*

- Procedimenti per aumentare il tasso di recupero dei giacimenti.
- Metodi di controllo dell'evoluzione dei giacimenti nel corso dello sfruttamento.
- Impianti di produzione in mare:
 - strutture fisse: accentuare gli aspetti della sicurezza e dell'affidabilità nonché i metodi di carico,
 - strutture galleggianti.

Sono contemplati i sistemi per lo sfruttamento dei giacimenti marginali che consentono, mediante tecniche innovatrici, una riduzione dei costi d'investimento, lo sfruttamento a condizioni economiche accettabili di giacimenti fino a quel momento considerati non sfruttabili.

- Sistemi di produzione sottomarini, ivi compresa la produzione di fluidi multifase.
- Attrezzature e processi di produzione connessi con l'estrazione, il trasporto ed il trattamento dell'effluente, ivi compresa l'automazione per gli impianti di produzione in mare.
- Attrezzature e procedimenti di intervento sottomarini per l'esecuzione delle operazioni connesse con la produzione di idrocarburi in mare.

3. *Trasporto*

Tecniche e procedimenti per il trasporto degli effluenti trattati mediante canalizzazione o via nave, ivi compresi gli impianti di caricamento.

4. *Stoccaggio*

Impianti e procedimenti di stoccaggio dei fluidi prodotti che si riferiscono alle operazioni di produzione, in particolare nel corso dell'esplorazione off shore.

II. CONDIZIONI PECULIARI DEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

I progetti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) potranno essere sostenuti in questo settore solo nella misura in cui rispondano all'interesse comunitario e comportino rischi tecnici particolarmente elevati o quando la penetrazione nel mercato incontri ostacoli specifici.

I progetti relativi alla raffinazione non rientrano in questa sfera di applicazione.

ALLEGATO V

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

Per promuovere l'applicazione di tecnologie energetiche e la loro penetrazione nel mercato quale è prevista all'articolo 5 è necessario che la Commissione avvii azioni di accompagnamento. Dette azioni saranno intraprese dalla Commissione solo nella misura in cui le condizioni di mercato lo richiedano, o gli obblighi contrattuali delle imprese a norma del presente regolamento non lo prevedano e le imprese interessate non siano in grado di farlo da sole. Esse comprendono:

- 1) l'analisi delle caratteristiche e valutazione del potenziale del mercato (ivi comprese diagnosi di settore ed eventuali studi di fattibilità) per l'applicazione di tecnologie energetiche e la loro penetrazione nel mercato;
- 2) l'assistenza e la valutazione di progetti finanziati dalla Comunità, avvalendosi preferibilmente della collaborazione di esperti indipendenti;
- 3) la diffusione di informazioni relative alla promozione delle tecnologie energetiche e dei risultati di progetti, attraverso una più larga valorizzazione di basi di dati (ad esempio rendendo più facile per gli utenti l'accesso alla base di dati SESAME), l'organizzazione di seminari tecnici e fori di cooperazione tecnologica, la partecipazione a fiere tecniche e la produzione di materiale documentario, ecc;
- 4) il ricorso ad istituzioni private o pubbliche (nazionali, regionali o locali) che cooperino alle attività di cui sopra e, se del caso, il loro rafforzamento o il perfezionamento del loro personale;
- 5) il ricorso alle attività sopra elencate in vista di una cooperazione industriale con paesi terzi.

La Commissione informerà annualmente gli Stati membri sugli orientamenti che essa prevede di seguire in questo settore. Essa riferirà in merito ai risultati ottenuti nell'ambito delle relazioni periodiche da redigere in applicazione dell'articolo 15.

ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO TRA I SETTORI, LE AZIONI E I MECCANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 5 E ALL'ARTICOLO 7 PARAGRAFO 5

L'importo degli stanziamenti destinati al sostegno finanziario previsto agli articoli 5 e 7 del regolamento è ripartito, a titolo indicativo, nel modo seguente:

- 1) una quota pari al 75 % dell'importo globale è attribuita in ragione di un quarto al minimo a ciascuno dei quattro settori previsti dall'articolo 3;
- 2) un margine accantonato pari al 25 % dell'importo globale può essere ripartito dalla Commissione, secondo le procedure definite nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 10, paragrafo 1, tra gli stessi settori in funzione dell'evoluzione del fabbisogno e delle tecniche;
- 3) un importo indicativo dell'ordine del 10 - 15 % dell'insieme degli stanziamenti è destinato alle azioni di accompagnamento di cui all'articolo 5.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1990

concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

(90/377/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la trasparenza dei prezzi dell'energia, nella misura in cui rafforza i presupposti di una concorrenza non falsata nel mercato comune, è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia;

considerando che la trasparenza può contribuire ad eliminare possibili discriminazioni applicate nei confronti dei consumatori, favorendo la libera scelta tra fonti di energie e fornitori;

considerando che l'attuale trasparenza tra energie e tra paesi e regioni della Comunità è disuguale e compromette la realizzazione del mercato interno dell'energia;

considerando tuttavia che i prezzi pagati dall'industria comunitaria per l'energia da essa consumata costituiscono uno dei fattori della sua competitività e che, per tale motivo, occorre preservare la riservatezza dei prezzi stessi;

considerando che il sistema dei consumatori standard che è utilizzato dall'Istituto statistico delle Comunità europee (ISCE) nelle sue pubblicazioni sui prezzi ed il sistema dei prezzi di riferimento che sarà applicato per i grandi consumatori industriali di energia elettrica consentono entrambi di conseguire che la trasparenza non osti alla protezione della riservatezza;

considerando che è d'uopo estendere le categorie di consumatori su cui si basa l'ISCE fino ai limiti massimi a cui resterebbe garantita la rappresentatività dei consumatori;

considerando che in questa maniera verrebbe raggiunta la trasparenza dei prezzi al consumo finale senza mettere in pericolo la necessaria riservatezza dei contratti; che, affinché venga garantita la riservatezza, devono esservi almeno tre consumatori in una data categoria di consumatori per poter pubblicare un prezzo;

considerando che queste informazioni che concerneranno il gas e l'elettricità consumati dall'industria negli usi finali dell'energia consentiranno anche un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori;

considerando che le imprese fornitrici di gas e di elettricità e i relativi consumatori industriali restano — indipendentemente dall'applicazione della presente direttiva — soggetti all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato e che pertanto la Commissione può esigere la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita;

considerando che la conoscenza dei vigenti sistemi di prezzi rientra nell'ambito della trasparenza dei prezzi;

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 10. 10. 1989, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 18.

considerando che la conoscenza della ripartizione dei consumatori per categoria e delle loro quote rispettive di mercato fa egualmente parte della trasparenza dei prezzi;

considerando che la comunicazione all'ISCE dei prezzi e delle condizioni di vendita ai consumatori, accompagnata dalla comunicazione dei sistemi di prezzi in vigore e dalla ripartizione dei consumatori per categorie di consumo deve permettere alla Commissione d'essere informata per determinare, se necessario, le azioni o le opportune proposte in relazione alla situazione del mercato interno dell'energia;

considerando che l'affidabilità dei dati comunicati all'ISCE sarà maggiormente garantita se le imprese stesse effettuano l'elaborazione di tali dati;

considerando che la conoscenza della fiscalità e delle tasse parafiscali esistenti in ogni Stato membro è importante per assicurare la trasparenza dei prezzi;

considerando che occorre prevedere mezzi di controllo dell'affidabilità dei dati comunicati all'ISCE;

considerando che la realizzazione della trasparenza implica la pubblicazione e la massima diffusione possibile tra i consumatori dei prezzi e dei sistemi di prezzi;

considerando che per realizzare tale trasparenza dei prezzi dell'energia ci si deve basare su tecniche e metodi collaudati, messi a punto e applicati dall'ISCE sia nel trattamento e nel controllo della validità sia nella pubblicazione dei dati;

considerando che è necessario, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno dell'energia, rendere operativo al più presto il sistema della trasparenza;

considerando che sarà possibile attuare in modo uniforme la presente direttiva in tutti gli Stati membri solo se il mercato del gas naturale, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell'industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all'ISCE nel modo previsto dall'articolo 3:

- 1) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica,
- 2) i vigenti sistemi di prezzi,
- 3) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.

Articolo 2

1. Il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell'articolo 1 rilevano i dati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo. Tali dati, elaborati conformemente all'articolo 3, sono comunicati entro due mesi all'ISCE ed alle autorità competenti degli Stati membri.

2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, l'ISCE pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del gas e dell'energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione.

3. L'informazione di cui all'articolo 1, punto 3) è comunicata ogni due anni all'ISCE ed alle competenti autorità degli Stati membri. La prima comunicazione verterà sulla situazione al 1° gennaio 1991. Tale informazione non è pubblicata.

Articolo 3

Le disposizioni di attuazione relative alla forma ed al tenore nonché a ogni altra caratteristica delle informazioni di cui all'articolo 1 figurano negli allegati I e II.

Articolo 4

L'ISCE è tenuto a non divulgare i dati che gli sono stati comunicati a norma dell'articolo 1 e che, per loro natura, potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati statistici riservati trasmessi all'ISCE sono accessibili ai soli funzionari dello stesso e possono essere utilizzati a scopi esclusivamente statistici.

Questa disposizione non osta alla pubblicazione di questi dati in una forma aggregata che non consenta di identificare singole transazioni commerciali.

Articolo 5

L'ISCE, qualora constati anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati a norma della presente direttiva, può chiedere agli organi nazionali di consentirgli di prendere cognizione dei dati non aggregati pertinenti nonché dei procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si fondano le informazioni aggregate, per valutare o rettificare l'informazione giudicata anormale.

Articolo 6

La Commissione apporta negli allegati le modifiche divenute necessarie a seguito dell'identificazione di problemi specifici. Tali modifiche possono tuttavia riguardare soltanto elementi tecnici contenuti negli allegati e sono pertanto esclusi gli emendamenti tali da poter alterare l'economia generale del sistema.

Articolo 7

Per l'adozione delle modifiche previste all'articolo 6, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

Una volta l'anno, la Commissione invia una relazione di sintesi sull'applicazione della presente direttiva al Parla-

mento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per quanto riguarda il gas naturale, la presente direttiva è messa in applicazione, in uno Stato membro, soltanto cinque anni dopo l'introduzione di tale energia sul mercato in questione. La data di introduzione di questa fonte di energia su un mercato nazionale forma oggetto di una dichiarazione esplicita e tempestiva alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMITH

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI GAS

1. Sono presi in considerazione due tipi di gas:
 - a) gas naturale;
 - b) gas artificiale ⁽¹⁾.
2. Se questi due tipi di gas sono erogati nella stessa area urbana o regione, i dati devono essere comunicati per entrambi, tranne se il consumo è inferiore al 10 % del consumo totale di gas naturale e di gas artificiale nelle piazze o zone di cui al paragrafo 11.
3. Viene presa in considerazione soltanto la distribuzione via condotte.
4. I prezzi da comunicare sono i prezzi pagati dal consumatore finale.
5. Gli impieghi presi in considerazione sono tutti gli impieghi industriali.
6. Sono esclusi dal sistema gli utenti che consumano gas:
 - a) per la produzione di energia elettrica nelle centrali elettriche pubbliche,
 - b) per impieghi non energetici (ad esempio, l'industria chimica),
 - c) oltre 4 186 000 GJ/anno (= 1 163 GWh/anno).
7. I prezzi rilevati si basano su un sistema di consumatori standard, definito essenzialmente dal livello di consumo e dalla modulazione ⁽²⁾ (o fattore di carico) dei loro prelievi.
8. Gli altri parametri che potrebbero intervenire nella fissazione del prezzo (ad esempio possibilità di interruzione) saranno determinati in ciascun caso adottando sempre la soluzione più frequente in pratica.
9. I prezzi comprendono l'affitto del contatore, l'onere fisso e la tariffa, escluse le spese di primo allacciamento a carico dell'utente.
10. Sono stati scelti i seguenti consumatori industriali standard, codificati da I₁ a I₅:

Consumo annuo		Modulazione
I ₁	418,60 GJ (oppure 116 300 kWh)	Fattore di carico non specificato (*)
I ₂	4 186 GJ (oppure 1 163 000 kWh)	200 giorni
I ₃₋₁	41 860 GJ (oppure 11,63 GWh)	200 giorni 1 600 h
I ₃₋₂	41 860 GJ (oppure 11,63 GWh)	250 giorni 4 000 h
I ₄₋₁	418 600 GJ (oppure 116,3 GWh)	250 giorni 4 000 h
I ₄₋₂	418 600 GJ (oppure 116,3 GWh)	330 giorni 8 000 h
I ₅₋₄	4 186 000 GJ (oppure 1 163 GWh)	330 giorni 8 000 h

(*) Se necessario 115-200 giorni.

⁽¹⁾ Per gas artificiale si intende un'energia derivata, ottenuta a partire dal carbone, da prodotti petroliferi o da gas naturale di cracking, di reforming o miscelato.

Non sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva il gas di petrolio liquefatto (butano, propano), il gas di cokeria e il gas d'altoforno.

⁽²⁾ Il fattore di carico giornaliero è il numero di giorni che sarebbero necessari per esaurire l'intero consumo annuo al picco della richiesta giornaliera:

$$nd = \frac{Q_a}{Q_{d_{\max}}}$$

Il fattore di carico orario è il numero di ore che sarebbero necessarie per esaurire l'intero consumo annuo al picco della richiesta oraria:

$$nh = \frac{Q_a}{Q_{h_{\max}}}$$

Nelle formule di cui sopra:

Q_a = volume annuo consumato,

Q_{d_{max}} = picco giornaliero,

Q_{h_{max}} = picco orario.

11. I prezzi devono essere rilevati nelle seguenti piazze o zone:
- Belgio: Bruxelles;
 - Danimarca: Copenaghen;
 - Repubblica federale di Germania: Amburgo, Hannover, Weser-Ems, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco;
 - Spagna: Madrid, Barcellona, Valencia, Nord ed Est;
 - Francia: Lilla, Parigi, Strasburgo, Marsiglia, Lione, Tolosa;
 - Irlanda: Dublino;
 - Italia: Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli;
 - Lussemburgo: Lussemburgo città;
 - Paesi Bassi: Rotterdam;
 - Portogallo: Lisbona;
 - Regno Unito: Londra, Leeds, Birmingham.
12. I prezzi rilevati sono i prezzi basati sulle tariffe, sui contratti, sulle condizioni e norme in vigore all'inizio di ogni periodo di sei mesi (gennaio e luglio), comprese eventuali riduzioni.
13. Se esistono diverse tariffe, viene presa in considerazione la tariffa più vantaggiosa per il consumatore dopo aver eliminato le tariffe non applicate nella pratica oppure che sono applicate soltanto a un numero trascurabile di utenti.
14. Se esistono soltanto semitariffe, contratti speciali o prezzi liberamente negoziati, si rileva il prezzo applicato con più frequenza (più rappresentativo per le condizioni di fornitura prese in considerazione).
15. I prezzi devono essere espressi in moneta nazionale per unità fisica del gas ⁽¹⁾. L'unità di energia usata viene misurata sulla base del valore calorifico lordo (Gross calorific value — GCV) secondo la prassi vigente nell'industria del gas.
16. Devono essere indicati due livelli di prezzi ⁽²⁾:
- il prezzo al netto dell'imposta;
 - il prezzo al netto dell'IVA recuperabile, ma comprendente tutte le imposte.
17. Devono inoltre essere indicate le aliquote e il metodo di calcolo delle imposte applicate alle vendite di gas all'utente, che si tratti di imposte nazionali, regionali o locali.
18. Deve essere allegata una spiegazione sufficientemente particolareggiata che rispecchi accuratamente il sistema dei prezzi. Deve essere sottolineata ogni modifica intervenuta dopo la lettura precedente.
19. Negli Stati membri dove un'unica società del gas copre praticamente tutte le vendite industriali per tale paese, i dati devono essere comunicati da tale società. Negli altri Stati membri dove una o più regioni sono approvvigionate da più di una società del gas, i dati devono essere comunicati da un organismo statistico indipendente.
20. Ai fini della riservatezza, i dati relativi ai prezzi saranno comunicati soltanto se vi sono, nello Stato membro o regione in questione, almeno tre consumatori in ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 10.

⁽¹⁾ Se si usa il metro cubo occorre definirne il contenuto energetico in GJ, kWh o, fino al 1999, therm.

⁽²⁾ Il prezzo al netto della tassa si ottiene direttamente dalle tariffe o dai contratti. Il prezzo al netto dell'IVA recuperabile comprende, se pagabili, le altre imposte specifiche.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA

La comunicazione dei dati relativi all'energia elettrica prevista nella presente direttiva deve contenere gli elementi seguenti:

I. L'indagine «consumatore standard di riferimento» (per consumatori con una domanda massima fino a 10 MW)

1. L'attuale indagine sui prezzi dell'energia elettrica per consumatori standard di riferimento nella Comunità, effettuata dalla Commissione, deve essere ampliata per includere due categorie di consumatori industriali di riferimento con una domanda massima di 10 MW ed essere incorporata nella presente direttiva.

2. I prezzi dell'energia elettrica negli Stati membri che applicano una tariffa nazionale unificata sono rilevati soltanto in una località e per gli Stati membri con tariffe diverse all'interno del paese, i prezzi sono rilevati in una serie di località rappresentative e precisamente:

- Belgio: l'intero paese;
- Repubblica federale di Germania: Amburgo, Hannover, Düsseldorf, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco, zona occidentale, zona meridionale;
- Danimarca: l'intero paese;
- Spagna: Madrid;
- Francia: Lilla, Parigi, Marsiglia, Lione Tolosa, Strasburgo;
- Grecia: Atene;
- Irlanda: Dublino;
- Italia: Italia settentrionale e centrale, Italia meridionale e isole;
- Lussemburgo: l'interno paese;
- Paesi Bassi: Rotterdam (GEB), Olanda settentrionale (PEN), Brabante settentrionale (PNEM);
- Portogallo: Lisbona, Ponte Delgada (regione autonoma delle Azzorre);
- Regno Unito: Londra, Glasgow, Leeds, Birmingham.

3. I prezzi dell'energia elettrica sono rilevati per le seguenti nove categorie di consumatori industriali standard di riferimento:

Consumatore di riferimento	Consumo annuo kWh	Domanda massima kW	Utilizzazione annua ore
I _a	30 000	30	1 000
I _b	50 000	50	1 000
I _c	160 000	100	1 600
I _d	1 250 000	500	2 500
I _e	2 000 000	500	4 000
I _f	10 000 000	2 500	4 000
I _g	24 000 000	4 000	6 000
I _h	50 000 000	10 000	5 000
I _i	70 000 000	10 000	7 000

La domanda massima è il picco della richiesta in qualsiasi periodo di 15 minuti, registrata in un anno, espressa in kW. Il prezzo di fornitura è calcolato per $\cos \varphi = 0,90$. Nel caso di tariffe basate su una domanda massima secondo un periodo di mezz'ora, la domanda massima del consumatore di riferimento viene moltiplicata per un coefficiente di 0,98. Nel caso di tariffe basate su una domanda massima espressa in kVA, si opera un adeguamento dividendo la domanda massima del consumatore di riferimento in kW per il coefficiente $\cos \varphi = 0,90$.

4. Nel caso di tariffe basate su rilevazioni della domanda massima più frequenti di una volta all'anno, il carico di capacità è moltiplicato per i coefficienti seguenti:

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CORREZIONE DI POTENZA

Utilizzazione (ore)	Domanda mensile massima	Domanda bimestrale massima	Domanda trimestrale massima	Media dei 3 picchi della domanda massima mensile	Media dei 2 picchi della domanda massima mensile	Domanda massima annua
1 000	0,81	0,83	0,86	0,94	0,96	1,0
1 600	0,83	0,85	0,88	0,95	0,97	1,0
2 500	0,85	0,87	0,90	0,96	0,98	1,0
4 000	0,90	0,91	0,95	0,98	0,99	1,0
5 000	0,90	0,91	0,95	0,98	0,99	1,0
6 000	0,96	0,97	0,98	0,99	0,995	1,0
7 000	0,96	0,97	0,98	0,99	0,995	1,0

5. Nel caso di tariffe con riduzione per i periodi «fuori picco» per calcolare il prezzo medio per kWh si prendono i seguenti consumi «fuori punta»:

Utente standard	Periodo di consumo annuo	Consumo annuo	Consumo annuo (in 1 000 kWh) addebitato ai tassi fuori picco in base alla durata giornaliera media dei periodi fuori picco ogni 24 ore					
	ore		1 000 kWh	7 ore	8 ore	9 ore	10 ore	11 ore
I _a	1 000	30	0	0	0	0	0	0
I _b	1 000	50	0	0	0	0	0	0
I _c	1 600	160	11	13	16	19	22	25
I _d	2 500	1 250	197	225	262	300	338	375
I _e	4 000	2 000	438	500	580	660	740	820
I _f	4 000	10 000	2 190	2 500	2 900	3 300	3 700	4 100
I _g	6 000	24 000	7 140	8 160	9 120	10 080	11 040	12 000
I _h	5 000	50 000	13 100	15 000	17 000	19 000	21 000	23 000
I _i	7 000	70 000	23 300	26 600	29 400	32 200	35 000	37 800

Per il periodo fuori punta, di durata compresa tra quelli sopra indicati, il consumo annuo del kWh fuori punta è stimato mediante estrapolazione.

Per qualsiasi altro periodo fuori punta, ad esempio, l'intera domenica, si considera soltanto la metà delle ore extra. Queste ore sono ricondotte alla media per tutti i giorni dell'anno e il risultato è aggiunto al periodo normale fuori punta, prima di usare la tabella qui sopra.

6. Per quanto possibile, il prezzo comunicato deve essere basato su una tariffa pubblicata applicabile alla categoria di consumatore di riferimento di cui si tratta. Se esistono diverse tariffe, si applica la tariffa più vantaggiosa per il consumatore dopo aver eliminato le tariffe che sono applicate non nella pratica oppure che sono applicate soltanto a un numero marginale o trascurabile di utenti. Se esistono soltanto semitariffe, contratti speciali o prezzi liberamente negoziati. Si rileva il prezzo applicato con maggiore frequenza (più rappresentativo) per le condizioni di fornitura prese in considerazione.
7. Se l'energia elettrica per una determinata categoria di consumatore di riferimento può essere erogata a voltaggi diversi, occorre comunicare il voltaggio più rappresentativo per la categoria di consumatore di riferimento di cui si tratta. Questo principio è applicabile agli altri parametri non specificati nella presente direttiva.
8. Il prezzo per kWh deve essere calcolato in modo da includervi tutte le spese fisse da pagare (ad esempio, affitto del contatore, oneri fissi o costi connessi alla capacità, ecc.) nonché il prezzo per i kWh consumati. Si tratta pertanto dell'importo totale pagabile dopo ogni premio o riduzione per le caratteristiche di consumo di cui si tratta, diviso per il consumo totale. Le spese di primo allacciamento non devono però essere incluse. Anche se i dati devono essere forniti due volte l'anno, il calcolo va basato sui dati relativi al consumo annuo per evitare variazioni stagionali.

9. I prezzi devono essere espressi in moneta nazionale per kWh ⁽¹⁾:

- al netto di tutte le imposte,
- al lordo di tutte le imposte (eccetto l'IVA recuperabile).

Devono inoltre essere indicate le aliquote e il metodo di calcolo delle imposte applicate alle vendite di energia elettrica al consumatore, che si tratti di imposte nazionali, regionali o locali.

10. Deve essere allegata una spiegazione sufficientemente particolareggiata che rispecchi accuratamente il sistema dei prezzi. Deve essere sottolineata ogni modifica del sistema intervenuta dopo l'indagine precedente.
11. Negli Stati membri dove un'unica società del gas copre praticamente tutte le vendite industriali per tale paese, i dati devono essere comunicati da tale società. Negli altri Stati membri dove una o più regioni sono approvvigionate da più di una società del gas, i dati devono essere comunicati da un organismo statistico indipendente.

II. L'indagine «prezzo marker» (per consumatori con una domanda massima superiore a 10 MW)

12. Per l'indagine sui consumatori industriali con una domanda massima superiore a 10 MW viene introdotto un nuovo sistema basato su «prezzi marker» come definito qui di seguito.
13. In tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito, le variazioni dei prezzi applicabili ai grossi consumatori industriali di energia elettrica sono relativamente piccole all'interno del paese e i prezzi marker e le informazioni associate devono essere comunicati e pubblicati per l'intero Stato membro. Per la Repubblica federale di Germania e per il Regno Unito possono esistere importanti variazioni geografiche e di conseguenza i dati relativi a questi due Stati membri devono essere comunicati e pubblicati, secondo la seguente suddivisione regionale:

<i>Stato membro</i>	<i>Regioni</i>
Repubblica federale di Germania ⁽²⁾ :	— Nord/Centro — Ovest — Sud
Regno Unito:	— Inghilterra e Galles — Scozia — Irlanda del Nord

14. I prezzi marker e le informazioni associate devono essere registrati per ogni Stato membro come indicato al paragrafo 13 per tre categorie di grandi consumatori industriali, cioè quei consumatori industriali con domande massime di circa:
- 25 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 17,5 MW e 37,5 MW,
 - 50 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 37,5 MW e 62,5 MW, e
 - 75 MW, cioè consumatori con una domanda massima compresa tra 62,5 MW e 75,0 MW.

Queste categorie comprendono anche i consumatori industriali che producono parte del proprio fabbisogno di energia elettrica, benché si debbano comunicare soltanto i dati relativi al consumo di energia elettrica erogata da imprese di servizio pubblico.

15. Il prezzo marker per una determinata categoria MW (ad esempio, 25 MW) è il prezzo medio pagabile per kWh per un teorico consumatore o «consumatore industriale prezzo marker» dell'ente in questione con una domanda massima normale di circa 25 MW, ma prima delle riduzioni per «fattori speciali» che devono essere registrate separatamente (vedi paragrafo 16). Questo consumatore industriale prezzo marker deve presentare caratteristiche della domanda il più possibile rappresentative (ignorare i «fattori speciali») di tutti i consumatori industriali della categoria in questione servita dall'ente.

Al fine di una certa omogeneità, la Commissione definirà caratteristiche di domanda per questi consumatori «prezzo marker» per ogni categoria (cioè 25 MW, 50 MW e 75 MW). Queste caratteristiche saranno eventualmente utilizzate dall'ente rilevatore. In caso contrario, l'ente può definire, previa

⁽¹⁾ Il prezzo al netto della tassa si ottiene direttamente dalle tariffe o dai contratti. Il prezzo al netto dell'IVA recuperabile comprende, se pagabili, altre imposte specifiche.

⁽²⁾ I Länder saranno raggruppati in tre zone, ossia:

- Nord/Centro: Schleswig-Holstein, Amburgo, Brema, Berlino, Bassa Sassonia e Assia settentrionale,
- Ovest: Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Assia meridionale,
- Sud: Baden-Wurtemberg e Baviera.

approvazione della Commissione, le sue caratteristiche della domanda del consumatore «prezzo marker». Queste caratteristiche della domanda riguardano il fattore di carico (ad esempio, «7 000 ore», dove 7 000 è il numero delle ore per il quale la domanda massima dovrebbe essere operante per raggiungere il consumo annuo) e la suddivisione del consumo secondo fasce diverse durante il giorno (ad esempio, periodi di punta, periodi fuori punta, ecc.).

16. I prezzi marker indicati devono essere calcolati in modo da includere tutti gli oneri fissi pagabili (ad esempio, affitto del contatore, spese fisse o costi di capacità, ecc.) nonché i prezzi per i kWh consumati. Le spese di primo allacciamento non devono essere però incluse. Anche se le informazioni devono essere fornite due volte l'anno, si devono usare dati relativi al consumo annuo per evitare variazioni stagionali. Occorre spiegare in che maniera è calcolato il prezzo marker specificando anche l'inclusione di ogni spesa fissa.
17. Per ogni prezzo marker occorre descrivere una serie di «fattori speciali» che possono essere applicati per ridurre il prezzo dell'energia elettrica (ad esempio, clausole di interruzione) nonché l'importo della riduzione (ad esempio, 6%, 8%, 10%). Questi fattori speciali devono essere rappresentativi dei fattori effettivamente usati dai consumatori serviti dall'ente rilevatore nella categoria MW oggetto di rilevazione.
18. Negli Stati membri dove esiste più di un ente dell'energia elettrica, ogni ente fornisce ad un organismo statistico indipendente i prezzi marker e le informazioni associate (caratteristiche della domanda del consumatore teorico [vedi paragrafo 15]), i fattori speciali e le relative riduzioni di prezzo (vedi paragrafo 17). Tali organismi trasmettono quindi il prezzo marker più elevato e quello più basso per ogni Stato membro (o per ogni regione se del caso), per ogni categoria MW, insieme alle informazioni associate per questi prezzi marker, simultaneamente, all'ISCE e alle amministrazioni nazionali. Per gli altri Stati membri dove un unico ente nazionale copre l'intero paese, le informazioni devono essere inviate direttamente e contemporaneamente all'ISCE e all'amministrazione nazionale.
19. Ai fini della riservatezza, l'organismo statistico indipendente o l'ente nazionale se del caso (vedi paragrafo 18) riferiscono i prezzi marker e le informazioni associate per una data categoria MW soltanto se esistono in detta categoria almeno tre consumatori nello Stato membro o regione di cui si tratta.
20. I prezzi marker devono essere espressi conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 9.
21. Ogni due anni gli enti di alimentazione devono anche fornire dati sul numero di consumatori in ogni fascia MW (cioè 17,5—37,5 MW, 37,5—62,5 MW e 62,5—75,0 MW) e sul consumo annuo totale di questi consumatori per ogni fascia (in GWh). Quanto alle informazioni di cui al paragrafo 18, esse sono trasmesse attraverso un organismo statistico indipendente che raccoglie i dati per l'intero Stato membro oppure direttamente e simultaneamente all'ISCE e all'amministrazione nazionale. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite su base riservata e non sono pubblicate.